

## CORTE COSTITUZIONALE

4-13 dicembre 1991, n. 452

*La ratio dell'art. 119 del D.P.R. 361/1957, come sostituito dall'art. 11 della L. 53/1990, consiste, tra l'altro, nella completa parificazione legislativa tra attività al seggio elettorale e attività lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale. Ne consegue che, come nel caso del normale svolgimento del rapporto matura il diritto al riposo settimanale, del tutto analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante tali operazioni. È, perciò, indubitabile il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo.*

*Omissis.*

1. - Il Tribunale di ... dubita della legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Infatti, sul presupposto che tale norma precluda il recupero della domenica impegnata per le operazioni elettorali al lavoratore addetto alle medesime, il giudice rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbero lesi la garanzia costituzionale del riposo settimanale, nonché il principio della parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest'ultimo in giorno diverso dalla domenica.

2. - La questione è infondata nei termini di cui appresso.

Il previgente testo del citato art. 119 prevedeva - originariamente per le sole elezioni della Camera dei deputati - che datori di lavoro pubblici e privati fossero «tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore».

La regola successivamente veniva estesa alle elezioni del Senato (legge 27 febbraio 1958, n. 64), al referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352), all'elezione del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18), alle elezioni comunali, provinciali e regionali (legge 30 aprile 1981, n. 178).

Questa Corte, nel dichiarare infondata la questione relativa all'esclusione dal trattamento dei rappresentanti di lista, aveva occasione tuttavia di precisare che un'esigenza costituzionalmente rilevante era quella che non si pregiudicasse «la posizione di lavoro» del prestatore d'opera impegnato nelle consultazioni, ma che «gli oneri derivanti dalla concessione di tre giorni di ferie retribuite rappresentano pur sempre alcunché di anomalo rispetto all'ordinaria struttura del rapporto di lavoro» (sent. n. 35 del 1981 e sent. n. 124 del 1982).

Adeguato risulta quindi l'intervento legislativo in materia: dopo aver provveduto ad estendere a tutte le consultazioni il beneficio della detraibilità dal reddito imponibile delle somme corrisposte ai dipendenti, disposto con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. n), in favore dei datori di lavoro, con il nuovo testo dell'art. 119, introdotto dalla norma impugnata, si prevede che per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione «hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni». «I giorni di assenza dal lavoro - conclude il secondo comma - compresi nel periodo di cui al comma primo, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

3. - L'operazione di razionalizzazione della materia si caratterizza quindi per l'omogeneizzazione dei trattamenti, per il loro adeguamento temporale alla durata delle consultazioni e - ciò che qui preme osservare - per la loro completa assimilazione alla prestazione lavorativa ordinaria.

Ne consegue che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto matura il diritto al riposo settimanale, del tutto analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati impegnati nelle operazioni elettorali è quello di essi abitualmente fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse.

Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo è dunque indubitabile. Esso scaturisce ora dalla voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale, componente non scindibile di quella «posizione di lavoro» cui si è fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la propria formalizzazione nel terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, era già stata riconosciuta dall'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Sulla base dell'abrogata disciplina si era resa necessaria un'opera giurisprudenziale che, con giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, aveva concluso nel senso di computare le «ferie elettorali» come quelle ordinarie, escludendo i giorni festivi o non lavorativi i quali, ove coincidenti con quelle di cui al previgente testo dell'art. 119, si sommavano ad essi, determinando un prolungamento delle ferie stesse per altrettanti giorni lavorativi, contigui al

periodo elettorale.

*A fortiori* nel nuovo regime - eliminato ogni riferimento alle ferie - e più agevole pervenire al medesimo risultato ragionando esclusivamente in termini di attività lavorativa, onde, a fronte di una sostanziale semplificazione della materia, si rivela erroneo il presupposto interpretativo da cui si è mosso il giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di ..., con l'ordinanza di cui in epigrafe.